

# La notificazione via PEC da parte dell'avvocato: istruzioni per l'uso

Avv. Andrea Ricuperati  
(ultimo aggiornamento: 25 giugno 2014)



# Le tre modalità di notifica secondo la “nuova” L. n. 53/1994

- Tramite il servizio postale
- A mani
- Mediante posta elettronica certificata

# Che cos'è la PEC (breve cenni di ripasso)

- L'oggetto: il messaggio di posta elettronica certificata (con suffisso .eml)
- I soggetti: mittente, destinatario e gestori del servizio
- La ricevuta di accettazione
- La ricevuta di consegna

# L'efficacia delle disposizioni in materia di notifica in proprio a mezzo PEC

- 24 maggio 2013 (= quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale (D.M. n. 48/2013) di modifica delle regole tecniche relative (art. 18 D.M. Giustizia 21.2.2011, n. 44)



# La verifica preliminare soggettiva: l'avvocato può notificare via PEC se ...

- 1) possiede un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi
- 2) ha un dispositivo di firma digitale operante sulla base di certificato valido e non scaduto
- 3) è munito di procura *ad litem* rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (su documento informatico o copia per immagine di documento analogico)

# La verifica preliminare oggettiva

- L'atto (giudiziario – civile od amministrativo – o stragiudiziale) è notificabile a mezzo PEC ?
- Il destinatario della notifica ha un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ?



**Sono atti notificabili a mezzo  
PEC ...**

## Certamente

- il documento informatico “nativo” (= atto elaborato dall’avvocato sul suo *personal computer* e commutato direttamente in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche)

# Non

- gli atti per i quali il giudice prescriva la notifica tramite ufficiale giudiziario
- quelli rientranti nella competenza esclusiva dell'u.g. medesimo
- gli atti in materia penale



# Non (almeno sino al 24 giugno 2014)

- la copia informatica di un documento informatico



La problematica  
dell'asseverazione *ex art. 22,*  
comma 2, CAD della copia per  
immagine di un documento  
analogico



La questione della copia  
conforme su supporto  
analogico di un documento  
informatico



# La questione della firma digitale delle copie per immagine di documenti analogici

**La nozione di “pubblici elenchi” ex  
art. 16-ter D.L. n. 179/2012: tali  
sono, “a decorrere dal 15  
dicembre 2013”, ...**



... quello dei domicili digitali dei cittadini, comunicati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente

- Art. 4 D.L. n. 179/2012



... quello degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

- Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012



... quello del Registro imprese e degli Ordini e Collegi professionali, nonché l'I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) di cui all'art. 57-bis CAD

- Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 185/2008
- Art. 5, primo e secondo comma, D.L. n. 179/2012



... l'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

- Art. 6-*bis* D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale)



... il ReGIndE (Registro Generale degli indirizzi elettronici), gestito dal Ministero della giustizia

- Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico e processo penale telematico)



La *deadline* del 15 dicembre 2013:  
un dilemma ormai giunto a  
soluzione “naturale”

# L'esenzione dagli obblighi relativi al registro cronologico

- Per procedere alle notifiche via PEC l'avvocato non deve munirsi del registro cronologico previsto dall'art. 8 L. n. 53/1994, né è soggetto alle conseguenti annotazioni su di esso
- La deroga è sancita dal comma 4-*bis* del citato articolo 8

# Come avviene in concreto la notifica

- Con la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: *“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”* ed in allegato (i) l'atto da notificarsi, (ii) la relazione di notifica e (iii) la procura (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli introduttivi del processo o stragiudiziali)

# Quando può avvenire la notifica ?

- Il problema dell'applicabilità – o meno – dei limiti temporali dettati dall'art. 147 c.p.c.
- La *ratio* della norma del codice di procedura civile
- La possibile estensione del concetto di «privata abitazione» al cd. domicilio digitale
- Le conseguenze in caso di ritenuta imperatività omnicomprensiva dell'art. 147 c.p.c.: nullità o mera irregolarità ?

# Un *facsimile* di relazione di notifica telematica dell'avvocato

## Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

- *Io sottoscritto avv. [nome, cognome e codice fiscale], iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di [sede dell'Ordine di appartenenza], nella mia qualità di difensore-procuratore di [dati identificativi - codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] per procura speciale ad litem [data della procura] rilasciata su supporto [informatico o cartaceo] nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 ["e qui allegata", se trattasi di atto introduttivo], notifico con modalità telematica l'allegato atto [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], costituente ["documento informatico" o "copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011"], a [nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario], trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata [indirizzo PEC del destinatario] estratto dal [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].*

avv. [nome e cognome]  
[relazione sottoscritta con firma digitale]



# Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- Per il notificante: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- Per il destinatario: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di destinazione



# Gli aspetti fiscali (art. 10 L. n. 53/1994)

- Il previgente (sino al 24 giugno 2014) assoggettamento ad imposta di bollo:
  - € 2,60 per le notifiche sino a 2 destinatari
  - € 7,70 per le notifiche da 3 a 6 destinatari
  - € 12,40 per le notifiche da 7 destinatari
- L'attuale – dal 25 giugno 2014 – esenzione da bollo per le notifiche via PEC



# Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora non sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

- 1) Estrazione di copia su supporto analogico di (i) messaggio PEC (ii) allegati e (iii) ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
- 2) Attestazione di conformità di tali copie analogiche ai documenti informatici da cui esse sono state tratte
- 3) Stampa della verifica di validità del certificato di firma digitale di relata di notifica e atti acclusi

Breve vademecum “passo a passo” per l’avvocato che voglia notificare un atto via PEC minimizzando i rischi

1) Verificare di essere in possesso di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi e di dispositivo di firma digitale valido e non scaduto



2) Ricercare ed individuare in uno dei pubblici elenchi l'indirizzo PEC del destinatario della notifica

3) Redigere la procura *ad litem*, stamparla, raccogliere ed autenticare la firma, scansionare il relativo documento cartaceo (in modo da trasformarlo in *file pdf*) ed apporvi la sottoscrizione digitale

4) Scrivere l'atto su *personal computer* usando un comune programma di elaborazione testi

5) Convertire il file di testo dell'atto in formato PDF (senza scansione)



6) Firmare digitalmente l'atto da notificare

7) Scrivere la relata di notifica su *personal computer* usando un comune programma di elaborazione testi

8) Convertire il *file* di testo della  
relata di notifica in formato PDF  
(senza scansione)



9) Firmare digitalmente la relata  
di notifica

10) Aprire il proprio *client* di posta elettronica o accedere alla posta tramite *webmail*

11) Creare un nuovo messaggio di posta elettronica facendo attenzione ad utilizzare il proprio *account* di PEC

12) Riempire il campo «a» del messaggio con l'indirizzo PEC del destinatario della notifica, prestando attenzione a lasciare in bianco il campo «ccn»



13) Inserire nel campo «oggetto»  
del messaggio la locuzione  
*«notificazione ai sensi della legge n.  
53 del 1994»*

14) Allegare al messaggio l'atto da notificare (*file* firmato digitalmente e non firmato), la procura e la relata di notifica (entrambe nella versione sottoscritta digitalmente ed in quella non sottoscritta)



15) Fare clic su «invio» per trasmettere il messaggio

16) Verificare che nella propria casella PEC giungano la ricevuta di accettazione e la RAC, accertando l'avvenuta consegna al destinatario

17) Depositare telematicamente quanto notificato o – qualora ciò sia impossibile (ovvero non immediatamente possibile) - stampare messaggio, atto, eventuale procura, relata di notifica e ricevuta di accettazione e RAC, apponendo sul tutto la certificazione di conformità agli originali telematici

18) Salvare in un'apposita cartella del proprio pc il messaggio PEC, l'atto notificato, l'eventuale procura, la relata di notifica, la ricevuta di accettazione e la RAC

# Una lieve digressione: comunicazioni e notifiche della Cancelleria nel PCT

L'art. 16 D.L. n. 179/2012 e la circolare prot.  
411/I del 23 novembre 2011



# La nuova regola vigente nei procedimenti civili dinanzi a Tribunali e Corti d'Appello

- Le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria si eseguono esclusivamente tramite posta elettronica certificata (con relazione di notifica standardizzata ed automatica)
- Il deposito in Cancelleria quale unica forma di notifica/comunicazione nelle ipotesi in cui (i) il destinatario non abbia ottemperato all'obbligo di istituire o comunicare l'indirizzo PEC o (ii) il messaggio PEC non sia stato consegnato al destinatario per causa imputabile a quest'ultimo



# Le istruzioni per le Cancellerie del Tribunale Ordinario di Torino

- 1) Acquisire a SICID e SIECIC i documenti informatici (= atti, provvedimenti e verbali firmati digitalmente) prodotti dai magistrati
- 2) Scansionare per intero i decreti, ordinanze, sentenze e verbali analogici (= cartacei)
- 3) Inviare alle parti entrambe le tipologie di documenti (informatici ed analogici) in allegato alle comunicazioni via PEC

# (segue)

## 4) Comunicare alle parti costituite, a mezzo PEC, i seguenti eventi:

- Assegnazione a giudice
- Fissazione prima udienza
- Nomina C.T.U.
- Provvedimento di proroga dei termini
- Deposito perizia
- Deposito integrazione di perizia
- Liquidazione C.T.U.
- Deposito memorie
- Scioglimento riserve
- Differimento ed anticipazione d'udienza
- Costituzione parti
- Fissazione d'udienza per riassunzione
- Domande riconvenzionali
- Fissazione d'udienza a seguito apertura subprocedimento
- Mutamento di rito
- Riunione
- Assegnazione a decisione
- Ordinanza
- Decreto
- Lettura dispositivo
- Inammissibilità
- Improcedibilità
- Interruzione
- Pubblicazione sentenza
- Passaggio in archivio

# Un doveroso *disclaimer*

- Tutte le diapositive sopra riprodotte riflettono le opinioni personali dell'autore, talché le tesi ed i suggerimenti ivi contenuti a proposito delle notifiche via PEC da parte dell'avvocato - così come l'utilizzo del modello di relazione di notifica proposto - non potranno generare responsabilità alcuna in capo all'avv. Andrea Ricuperati